# Deliberazione 9 giugno 2011 - ARG/gas 71/11

Modifiche al Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), in materia di clienti aventi diritto al servizio di tutela e modalità di comunicazione della cessazione dell'applicazione transitoria del servizio di tutela

# L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 giugno 2011

#### Visti:

- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
- la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 2009" (di seguito: legge 96/10);
- il testo del decreto legislativo recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonchè abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE", firmato dal Presidente della Repubblica in data 1 giugno 2011 ed in attesa di pubblicazione (di seguito: D.lgs 1 giugno 2011);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 12 dicembre 2002, n. 207/02;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06;

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2007, n. 144/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 144/07);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/09) e l'Allegato A alla medesima (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2010, ARG/gas 64/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/10);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali).

# Considerato che:

- l'Autorità ha definito con il TIVG un assetto di tutela articolato in:
  - a. una tutela c.d. di categoria, consistente nell'obbligo, posto in capo a ciascun esercente la vendita, di offrire a tutti i clienti finali domestici e ai clienti condomini con uso domestico con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno (di seguito: clienti aventi diritto al servizio di tutela), unitamente ad altre proposte dal medesimo esercente definite, le condizioni economiche stabilite dall'Autorità;
  - b. una tutela c.d. individuale, che consiste in un obbligo, posto in capo all'esercente la vendita controparte di contratti di fornitura con un cliente finale che non ha mai esercitato la capacità di stipulare nuovi contratti di fornitura connessa alla propria idoneità, di continuare ad applicare le condizioni economiche di fornitura stabilite dall'Autorità, fintanto che il cliente finale non abbia concluso un nuovo contratto sul mercato libero;
- la deliberazione ARG/gas 64/09 ha previsto altresì modalità di applicazione transitoria della tutela c.d. individuale:
  - a. stabilendo che le condizioni economiche del servizio di tutela di cui alla Sezione 1 del TIVG siano applicate, senza soluzione di continuità, ai clienti finali, diversi da quelli aventi diritto al servizio di tutela, che alla data di entrata in vigore della medesima deliberazione non avevano mai esercitato la capacità di stipulare nuovi contratti connessa alla condizione di cliente idoneo, fino a:
    - i. il 30 settembre 2009, per i clienti con consumi superiori a 200.000 Smc/anno (articolo 5, comma 5.3);
    - ii. il 30 settembre 2010, per i clienti con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno (articolo 5, comma 5.1);
  - b. regolando le modalità di comunicazione da parte dell'esercente la vendita ai clienti finali con consumi superiori a 200.000 Smc/anno (articolo 5, comma 5.5) e rinviando a successivo provvedimento le modalità che l'esercente la vendita dovrà adottare nei confronti dei clienti con consumi inferiori a 200.000 Smc/annuo, al fine di comunicare la cessazione dell'applicazione del servizio di tutela (articolo 5, comma 5.2);
- con la deliberazione ARG/gas 64/10 l'Autorità ha prorogato al 30 settembre 2011 il termine di cui all'articolo 5, comma 5.1, della deliberazione ARG/gas 64/09;

- in base ai criteri della legge 96/10 sono incluse tra i clienti aventi diritto al servizio di tutela le utenze relative ai clienti non domestici con consumi inferiori a 50.000 Smc/anno:
- il D.lgs 1 giugno 2011 prevede, inoltre, che tra i clienti aventi diritto al servizio di tutela, siano comprese anche le utenze relative ad attività di servizio pubblico, ossia utenze nella titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge un'attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole;
- in relazione alle disposizioni di cui ai precedenti punti, la rimozione della tutela c.d. individuale trova applicazione per i soli clienti finali titolari di punti di riconsegna, diversi da quelli aventi diritto al servizio di tutela, che:
  - a) sono attualmente serviti nell'ambito del servizio di tutela; e
  - b) hanno un consumo superiore a 50.000 Smc/anno; e
  - c) sono diversi da utenze relative ad attività di servizio pubblico.

#### Considerato inoltre che:

- beneficia del regime di tutela individuale il cliente finale che alla data del 31 dicembre 2002 era controparte di un contratto di fornitura concluso nell'ambito del c.d. mercato vincolato e non abbia mai esercitato la capacità di concludere nuovi contratti connessa alla condizione di cliente idoneo; al riguardo, tale conclusione può avvenire anche con il medesimo fornitore che abbia formulato al cliente una nuova proposta contrattuale;
- l'Allegato A alla deliberazione n. 144/07 prevede che il cliente finale che non ha esercitato la propria idoneità ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di un mese e che il termine di preavviso decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell'esercente o del cliente finale;
- in particolare, l'Allegato A alla deliberazione n. 144/07 prevede che qualora il cliente finale non domestico intenda esercitare il diritto di recesso al fine di cambiare esercente, può comunicare tale volontà per il tramite del nuovo esercente; altrimenti il cliente finale è tenuto a specificare nella comunicazione di recesso al precedente fornitore, che questi è esercitato per cambio esercente.

#### Ritenuto che sia necessario:

- modificare il TIVG in conformità ai criteri della legge 96/10 ed al D.lgs 1 giugno 2011 e conseguentemente includere tra i clienti aventi diritto al servizio di tutela anche:
  - a) le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza;
  - b) i clienti non domestici con consumi non superiori a 50.000 Smc/anno;
- definire i criteri e le modalità in accordo ai quali l'esercente la vendita e l'impresa di distribuzione provvedano alla corretta identificazione dei clienti finali di cui alla precedente lettera a);
- definire, con urgenza al fine di permettere la rimozione della tutela individuale entro i termini previsti dalla regolazione vigente, i criteri e le modalità in accordo

ai quali l'esercente la vendita comunichi la cessazione del servizio di tutela individuale ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5.1, della deliberazione ARG/gas 64/09, ai clienti finali titolari di punti di riconsegna:

- a) diversi da quelli nella titolarità di clienti finali aventi diritto al servizio di tutela: e
- b) che sono attualmente serviti nell'ambito del servizio di tutela;
- individuare criteri e modalità, per la comunicazione di cui al precedente punto, tali da permettere al cliente finale di poter disporre di elementi informativi adeguati ad operare una scelta consapevole nel libero mercato

#### **DELIBERA**

#### Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIVG.

# Articolo 2 Modifiche al TIVG

- 2.1 Al comma 2.3 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
  - "c) "punto di riconsegna nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico" è il punto di riconsegna nella titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge un'attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole;"
- 2.2 Al comma 2.3 è aggiunta la seguente lettera d):
  - "d) "punto di riconsegna per usi diversi" è il punto di riconsegna nella titolarità di un cliente che utilizza il gas naturale per usi diversi da quelli riconducibili alle lettere a), b) e c) del presente comma."
- 2.3 Il comma 2.4 è abrogato.
- 2.4 Al comma 4.1 sono aggiunte le seguenti lettere c) e d):
  - "c) ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera c);
    - d) ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera d), con consumo non superiore a 50.000 Smc/anno."

#### Articolo 3

Procedura di identificazione dei punti di riconsegna appartenenti alla nuova tipologia "punto di riconsegna nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico" a carico dell'esercente la vendita

3.1 Con riferimento ai punti di riconsegna diversi da quelli di cui al comma 2.3, lettere a) e b), del TIVG l'esercente la vendita, sulla base delle informazioni in suo possesso, classifica tali punti distinguendo tra:

- a) "punti di riconsegna nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico";
- b) "punti di riconsegna per usi diversi".
- 3.2 In esito all'attività di cui al comma precedente, nella prima fattura utile successiva all'entrata in vigore del presente provvedimento, l'esercente la vendita comunica a ciascun cliente finale titolare di punti di riconsegna diversi da quelli di cui al comma 2.3, lettere a) e b), del TIVG:
  - a) informativa relativa:
    - all'introduzione della nuova tipologia "punto di riconsegna nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico" che si applica ai punti di riconsegna nella titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge un'attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole;
    - ii. all'estensione a tale tipologia di punti di riconsegna del diritto al servizio di tutela di cui al TIVG, consistente nell'obbligo per ciascun esercente la vendita ad offrire, unitamente alle altre proposte dallo stesso definite, il servizio di tutela, erogato alle condizioni di cui al TIVG;
  - b) la proposta di conferma della precedente tipologia di appartenenza "punto di riconsegna per usi diversi " o di applicazione della nuova tipologia di "punto di riconsegna nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico";
  - c) l'invito al cliente ad inviare entro 45 (quarantacinque) giorni dall'invio della medesima fattura apposita comunicazione attestante l'eventuale diversa tipologia di appartenenza rispetto a quanto proposto dall'esercente stesso.
- 3.3 In assenza di risposta da parte del cliente finale entro i termini previsti, l'identificazione compiuta dall'esercente la vendita si intende confermata.
- 3.4 Nei casi in cui l'esercente la vendita abbia stipulato un contratto di fornitura con un soggetto erogatore di servizi energetici, quale ad esempio la gestione calore, e pertanto la richiesta di accesso presentata ai sensi della deliberazione n 138/04 indichi tale soggetto come cliente finale, l'esercente la vendita richiede a tale soggetto, per ciascun beneficiario del servizio e con riferimento a ciascun punto di riconsegna diverso da quello di cui al comma 2.3, lettere a) e b), del TIVG, di comunicare le eventuali modifiche da apportare in relazione all'introduzione della nuova tipologia "punto di riconsegna nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico".
- 3.5 L'esercente la vendita formula la richiesta di cui al comma precedente contestualmente alla prima fattura utile, successiva all'entrata in vigore del presente provvedimento. Essa reca l'invito di trasmettere l'attestazione entro 45 (quarantacinque) giorni dall'invio della medesima fattura.
- 3.6 L'esercente la vendita comunica all'impresa di distribuzione l'esito delle identificazioni compiute ai sensi dei commi 3.1 e 3.4 dei clienti finali serviti entro 30 (trenta) giorni dal termine previsto per l'eventuale invio dell'attestazione da parte del cliente finale o del soggetto erogatore di servizi energetici.

#### Articolo 4

Procedura di identificazione dei punti di riconsegna appartenenti alla nuova tipologia"punto di riconsegna nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico" a carico dell'impresa di distribuzione

- 4.1 Con riferimento ai punti di riconsegna diversi da quelli di cui al comma 2.3, lettere a) e b), del TIVG, per i quali sia stata presentata una richiesta di accesso ai sensi della deliberazione n 138/04 da un soggetto che non fornisce gas naturale direttamente al cliente finale, l'impresa di distribuzione identifica i punti di riconsegna ai quali si applica la nuova classificazione di "punto di riconsegna nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico".
- 4.2 A tal fine, contestualmente alla prima fattura utile successiva all'entrata in vigore del presente provvedimento, l'impresa di distribuzione richiede ai soggetti di cui al comma 4.1 di attestare entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della medesima fattura le eventuali modifiche da apportare in relazione all'introduzione della nuova tipologia "punto di riconsegna nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico".
- 4.3 L'impresa di distribuzione provvede ad associare a ciascun punto di riconsegna già classificato come "punto di riconsegna per usi diversi" ai sensi della precedente classificazione, l'informazione ricevuta:
  - a) dal soggetto di cui al comma 4.1, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del medesimo soggetto;
  - b) dell'esercente la vendita, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.6.

#### Articolo 5

### Comunicazione della cessazione del servizio di tutela

- 5.1 Ciascun esercente la vendita adotta, ai fini della comunicazione della cessazione del servizio di tutela ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5.1, della deliberazione ARG/gas 64/09, con riferimento a ciascun cliente finale titolare di punti di riconsegna, diversi da quelli di cui al comma 4.1 del TIVG, così come modificato dal presente provvedimento, che sono serviti nell'ambito del servizio di tutela, i criteri e modalità indicati nei successivi commi.
- 5.2 Nella prima fattura utile emessa entro il 15 luglio 2011, l'esercente la vendita di gas naturale comunica che:
  - a) a partire dall'1 ottobre 2011 il cliente non avrà più diritto alla fornitura di gas naturale alle condizioni di cui al servizio di tutela;
  - b) entro il 31 agosto 2011 dovrà stipulare un nuovo contratto di fornitura con un qualsiasi esercente la vendita, compreso l'attuale esercente la vendita, a condizioni di libero mercato;
  - c) in caso di mancata stipula del contratto, la fornitura verrà garantita dall'attuale esercente la vendita alle condizioni di libero mercato dal medesimo esercente proposte nei tempi indicati all'Articolo 6;
  - d) fermo restando quanto previsto agli articoli 3 e 7 della deliberazione 144/07 qualora il cliente decida di stipulare un contratto di fornitura con un esercente la vendita diverso dall'attuale esercente, il diritto di recesso dal

contratto in essere, dovrà essere esercitato direttamente dal cliente interessato in parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 5 comma 5.2bis della medesima delibera.

- 5.3 Le informazioni di cui al comma 5.2 devono essere trasmesse a mezzo dell'informativa di cui all'<u>Allegato A</u> alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale; l'informativa dovrà essere allegata alla fattura di cui al medesimo punto su foglio separato.
- 5.4 Nel caso in cui l'esercente la vendita non sia tenuto, sulla base delle condizioni contrattuali, ad inviare alcuna fattura al cliente finale entro il 15 luglio 2011, lo stesso provvederà ad inviare al cliente finale, nel predetto periodo, l'informativa di cui all'<u>Allegato A</u> alla presente deliberazione a mezzo di comunicazione postale semplice.
- 5.5 L'esercente la vendita provvede a pubblicare entro il 30 giugno 2011 le informazioni di cui al presente articolo sul proprio sito *internet*, dandone debita evidenza.

#### Articolo 6

# Disposizioni in materia di continuità della fornitura

- 6.1 L'esercente la vendita formula al cliente finale la proposta contrattuale di cui al comma 5.2, lettera c), entro il 1 agosto 2011:
  - a) nel rispetto delle previsioni del *Codice di condotta commerciale per la* vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali;
  - b) provvedendo ad indicare i recapiti che il cliente finale può contattare per ottenere informazioni più dettagliate;
  - c) comunicando al cliente finale che la nuova fornitura è una fornitura del mercato libero e specificando se le nuove condizioni divergono da quelle precedentemente applicate.
- 6.2 Nel caso in cui il cliente finale non abbia sottoscritto, entro il 31 agosto 2011, un contratto con altro esercente la vendita, l'attuale esercente la vendita prosegue la fornitura di gas naturale alle condizioni oggetto della proposta di cui al comma precedente.

# Articolo 7

# Disposizioni finali

- 7.1 La presente deliberazione è pubblicata sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
- 7.2 Il TIVG è pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità nella versione risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

9 giugno 2011

IL PRESIDENTE

Guido Bortoni